



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. gen. n. 15392/2020

ORDINANZA N. 34/2020

OGGETTO: Disposizioni precauzionali per fronteggiare l'eventuale rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19.

IL SINDACO

Dato atto che sul tutto il territorio nazionale si è diffusa la malattia infettiva COVID-19 e con DL 23/02/2020 n. 6 è stata dichiarata l'emergenza sanitaria nazionale, poi ripresa dai successivi DPCM in particolare da ultimo quello del 09/03/2020;

Ritenuto, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, opportuno adottare idonee misure tese a ridurre il rischio epidemiologico sul territorio comunale;

Visto, in particolare, il DPCM del 9 marzo 2020 che, all'art. 1, comma 1, stabilisce che "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*";

Visto, il DPCM dell'8 marzo 2020, il cui art. 1 prevede l'adozione delle seguenti misure:

- a) *evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;*
- b) *ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;*
- c) *divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;*
- d) *sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;*
- e) *si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);*
- f) *sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;*

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere

chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 dell'8 marzo 2020, con la quale è stato, fra l'altro, disposto che:

- tutti gli individui che hanno fatto ingresso o faranno ingresso in Regione Campania, con decorrenza dal 7 marzo 2020 al 3 aprile 2020 dalla c.d. "zona rossa" individuata dal DPCM dell'8 marzo 2020 sono obbligati a comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o alla guardia medica;
- tali cittadini debbano osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;
- i cittadini posti in quarantena dall'autorità sanitaria hanno il divieto di lasciare la propria abitazione o dimora;
- sono obbligatoriamente chiuse palestre, centri benessere e luoghi di svolgimento di qualsivoglia attività sportiva, pub, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, sale feste, ludoteche, baby parking nonché i servizi integrativi all'infanzia;
- sono sospese tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università fino al 15 marzo 2020;
- sono vietati manifestazioni, eventi, spettacoli in luoghi pubblici e privati, ivi compresi cinema e teatri;
- sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi compresi i riti funebri;
- le attività nei luoghi di culto e quelle nei ristoranti e bar sono consentite con ordine che i cittadini rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro;

Ritenuto prendere misure precauzionali che attuino e/o integrino, ove occorra, quelle del citato DPCM per contrastare la eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano Somma;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e smi che disciplina il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria;

Vista la legge n 833/1978;

ORDINA

Dalla data odierna e fino alla data del 03 aprile 2020:

1. La chiusura al pubblico della biblioteca comunale e del Centro Sociale Anziani, entrambe già oggetto di sospensione cautelare;
2. La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, fatti salvi l'ufficio di stato civile (Dichiarazioni di morte e nascita) e gli uffici di Polizia Locale (solo per le emergenze); è consentito l'accesso, previo apposito

appuntamento, solo per adempimenti per i quali sia prevista una imminente scadenza per legge e solo se l'adempimento non possa essere evaso da remoto;

3. La sospensione delle promesse di matrimonio, dei matrimoni civili e delle unioni civili, fatto salvo il completamento dei procedimenti in corso relativi alle pubblicazioni di matrimonio;
4. La sospensione dei tirocini universitari svolti presso gli uffici comunali;
5. La sospensione del praticantato legale svolto presso gli uffici comunali;
6. La sospensione delle attività sportive all'interno delle palestre di proprietà comunale;
7. La sospensione delle attività sportive presso lo stadio comunale "R. Solaro".

AVVERTE

La cittadinanza che gli avvisi di pagamento TARI in scadenza il 16 marzo prossimo non produrranno sanzioni se il pagamento verrà effettuato entro il prossimo 15 aprile.

STABILISCE

1) Che i Dirigenti favoriscano il congedo ordinario per i dipendenti con più di 15 giorni di ferie arretrate relative all'anno 2019.

2) Che tutti i contatti da parte dei cittadini con gli uffici chiusi al pubblico debbano avvenire attraverso i seguenti contatti e-mail o PEC:

a) Protocollo Generale: pec: protocollo.ercolano@legalmail.it

b) Segreteria Generale: e-mail: segretariogenerale@comune.ercolano.na.it

c) Segreteria Sindaco: sindaco@comune.ercolano.na.it

d) Ufficio Relazioni con il Pubblico: e-mail: f.zenti@comune.ercolano.na.it - pec: protocollo.ercolano@legalmail.it

e) Ufficio Tributi : pec: tributi.ercolano@legalmail.it oppure e-mail e.impagliazzo@comune.ercolano.na.it

f) Ragioneria ed economato: pec finanze.ercolano@legalmail.it oppure email: paolatallarino@comune.ercolano.na.it

g) Ufficio Assetto del Territorio : utc.ercolano@legalmail.it

h) Ufficio Pianificazione Urbanistica: pec: urbanistica@legalmail.it

i) Polizia Municipale: pec: polizia.ercolano@legalmail.it

l) Servizi Sociali, Scolastico e Scuola Materna Comunale: pec: servizisociali.ercolano@legalmail.it

j) Protezione Civile: e-mail: protezionecivile@comune.ercolano.na.it pec: protezionecivile.ercolano@pec.it

m) Servizi Demografici: pec: anagrafe.ercolano@legalmail.it;

n) Servizi Tecnici Protezione ambientale: pec: protezioneambientale.ercolano@pec.it oppure mail: igieneurbana@comune.ercolano.na.it;

o) Sportello Unico Attività Produttive: suap.ercolano@pec.it

p) Servizio Cultura Turismo e Biblioteca: turistico@comune.ercolano.na.it

q) Ufficio Avvocatura: pec: avvocatura.ercolano@legalmail.it

r) Ufficio parchi e verde pubblico: **pec:** verdepubblico.ercolano@pec.it oppure **mail:** verdepubblico@comune.ercolano.na.it;

s) Servizio Autoparco: **pec:** servizioautoparco.ercolano@pec.it oppure **mail:** servizioautoparco@comune.ercolano.na.it;

t) Ufficio per la promozione dello Sport: **pec:** ufficiospport.ercolano@pec.it oppure **mail:** ufficiospport@comune.ercolano.na.it;

o, attraverso i numeri telefonici reperibili sul sito web istituzionale dell'Ente.

3) Che le **certificazioni anagrafiche** (Stato di famiglia, foglio di residenza ecc) siano richieste tramite PEC o mail corredate da valido documento di identità del richiedente e numero telefonico. Il rilascio avverrà attraverso appuntamento allo sportello e contestuale consegna delle marche da bollo all'uopo richieste;

4) Che le **certificazioni di Stato Civile** (Certificato di morte, estratto di nascita ecc.) siano richieste tramite PEC o mail corredate da valido documento di identità del richiedente e numero telefonico. Il rilascio avverrà tramite Pec per le richieste pervenute con tale strumento e attraverso appuntamento allo sportello per le richieste pervenute via mail;

5) Che il rilascio delle **carte di identità** sia garantito esclusivamente previo appuntamento telefonico da fissare in modo da garantire la contingentazione degli accessi allo sportello e garantire le distanze minime tra gli individui previste dal D.P.C.M. 08 marzo 2020;

6) Per i cambi di residenza è possibile collegarsi al sito istituzionale del Comune e scaricare l'apposita modulistica da inoltrare, debitamente compilata e con gli allegati richiesti, all'indirizzo PEC sopra indicato.

7) Che **tutte le altre attività** afferenti agli altri settori siano garantite attraverso le piattaforme abilitate, la posta elettronica certificata/ordinaria e le comunicazioni telefoniche;

8) Che i Dirigenti del Settore Affari Generali e della Polizia Municipale e Protezione Civile nonché l'Ufficio Web diano la massima diffusione sul territorio e sul web alle prescrizioni del DPCM del 09 marzo 2020, del DPCM dell'8 marzo 2020, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania 8/2020 e della presente Ordinanza.

DISPONE

- 1) la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli e alla Regione Campania;
- 2) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
 - Comando di P.L.,
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,
 - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 3) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- 4) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 5) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- 6) l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- 7) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

AVVERTE

che alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali nonché di quelle della presente ordinanza si

applica l'art. 650 Codice penale, che recita: *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.”*

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza é possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 10 marzo 2020



Il Sindaco
Avv. *Ciro Buonajuto*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Buonajuto", is written over the printed name of the Mayor.